

(1) Articolo così sostituito ad opera dell'art. 172 l. dir. fam.

**537. RISERVA A FAVORE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI (1).** - Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali [542<sup>3</sup>, 566<sup>3</sup>].

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 173 l. dir. fam.

**538. RISERVA A FAVORE DEGLI ASCENDENTI LEGITTIMI.** - Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 (1).

(1) Articolo così sostituito ad opera dell'art. 174 l. dir. fam.

**539. RISERVA A FAVORE DEI FIGLI NATURALI.** - (1).

(1) Articolo abrogato ad opera dell'art. 175, l. dir. fam. L'articolo era così formulato: « Riserva a favore dei figli naturali. - A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli artt. 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso ».

**540. RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE (1).** - A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra

## CAPO X Dei legittimari.

### SEZIONE I Dei diritti riservati ai legittimari.

**536. LEGITTIMARI (1).** - Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi [231 ss.], i figli naturali [250 ss.], gli ascendenti legittimi [457<sup>1</sup>].

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [280] e gli adottivi [304].

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali [467].

con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione [1022] sulla casa adibita a residenza familiare [144] e di uso [1021] sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli [584].

(1) Articolo così sostituito ad opera dell'art. 176, l. dir. fam. Il testo previgente era il seguente: « A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto disposto dagli artt. 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso ».

#### 541. (1).

(1) Articolo abrogato ad opera dell'art. 177, l. dir. fam. L'articolo era così formulato: « Concorso di figli legittimi e naturali - Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio. - I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ».

#### 542. CONCORSO DI CONIUGE E FIGLI (1).

- Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 178 l. dir. fam.

#### 543. (1).

(1) Articolo abrogato ad opera dell'art. 179, l. dir. fam. L'articolo era così formulato: « Con-

corso di coniuge e figli naturali. - Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto. - Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile. - Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile ».

544. CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI E CONIUGE (1). - Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

(1) Articolo così sostituito ad opera dell'art. 180, l. dir. fam. Il testo previgente era il seguente: « Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile ».

#### 545-547. (1).

(1) Articoli abrogati ad opera dell'art. 181, l. dir. fam. Gli articoli erano così formulati: « 545. Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali. - Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale: di due terzi, se i figli sono più. - La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.

546. Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge. - Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la

quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.

547. SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE. - È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso. - Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari ».

548. RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO (1). - Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [585<sup>1</sup>].

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti [433] a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi [585<sup>2</sup>].

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 182 l. dir. fam.

549. DIVIETO DI PESI O CONDIZIONI SULLA QUOTA DEI LEGITTIMARI. - Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari [540<sup>2</sup>, 551, 692], salva l'applicazione delle norme

contenute nel titolo IV di questo libro [733-735].

550. LASCITO ECCEDENTE LA PORZIONE DISPONIBILE. - Quando il testatore dispone di un usufrutto [978 ss.] o di una rendita vitalizia [1872] il cui reddito eccede quello della porzione disponibile [556], i legittimari [536], ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede [588].

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita, o della nuda proprietà è stato disposto con donazione [769].

551. LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA. - Se a un legittimario [536] è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato [649, 650] e chiedere la legittima [521<sup>2</sup>].

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede [588]. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

**552. DONAZIONI E LEGATI IN CONTO DI LEGITTIMA.** - Il legittimario [536] che rinuncia all'eredità [549 ss.], quando non si ha rappresentazione [467], può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti [521<sup>1</sup>]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [564<sup>1</sup>], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni [554 ss.], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a questo ultimo.

#### SEZIONE II

Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.

**553. RIDUZIONE DELLE PORZIONI DEGLI EREDI LEGITTIMI IN CONCORSO CON LEGITTIMARI.** - Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [565 ss.], nel concorso di legittimari [536] con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

**554. RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.** - Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre [537 ss.] sono soggette a riduzione [557 ss.] nei limiti della quota medesima [2652 n. 8, 2690 n. 5].

**555. RIDUZIONE DELLE DONAZIONI.** - Le donazioni [769 ss., 899] il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre [537 ss.], sono soggette a riduzione [557 ss.] fino alla quota medesima [trans. 435].

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è

stato disposto per testamento [554, 1923<sup>1</sup>].

**556. DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE.** - Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 ss.; att. 435<sup>1</sup>].

**557. SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE LA RIDUZIONE.** - La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5] che dai legittimari [536] e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [458].

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario [454 ss.].

**558. MODO DI RIDURRE LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.** - La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari [554].

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [536 ss.].

**559. MODO DI RIDURRE LE DONAZIONI.** - Le donazioni [769 ss.] si riducono [555]

cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

**560. RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILI.** - Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente [720].

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario [536 ss.].

**561. RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI.** - Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri [815, 2683, 2690 n. 5] (1).

I frutti [820] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1448].

(1) *Comma così modificato ad opera dell'art.*

*2<sup>a</sup> Davies, lett. a), n. 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. l. 14 maggio, 2005, n. 80). Il testo previgente era il seguente: « Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri ».*

**562. INSOLVENZA DEL DONATARIO SOGGETTO A RIDUZIONE.** - Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

**563. AZIONE CONTRO GLI AVENTI CAUSA DAI DONATARI SOGGETTI A RIDUZIONE.** - Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla donazione (1), il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili [2652 n. 8].

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma (2), la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153].

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui al-

l'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione (3).

(1) Parole così inserite ad opera dell'art. 2<sup>o</sup> novies, lett. a), n. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. l. 14 maggio, 2005, n. 80).

(2) Parole così inserite ad opera dell'art. 2<sup>o</sup> novies, lett. a), n. 3, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. l. 14 maggio, 2005, n. 80).

(3) Comma così aggiunto ad opera dell'art. 2<sup>o</sup> novies, lett. a), n. 4, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. l. 14 maggio, 2005, n. 80).

564. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE. - Il legittimario [536] che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario [484 ss.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità [519 ss.]. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto [493 ss.].

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [552, 553; art. 135<sup>o</sup>].

Il legittimario che succede per rappresentazione [467 ss.] deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [740; art. 135<sup>o</sup>].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione [737 ss.].